

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

- 146. / 0 gos DEL 0.6 MAG. 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art. 22 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dall'art.3, comma 3 della Legge 15 luglio 2002, n. 145 "Disposizioni per il riordino della Dirigenza Statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato";

VISTO l'art. 5 bis della Legge n. 43 del 31 marzo 2005 di conversione del Decreto Legge n.7 del 31 gennaio 2005;

VISTO l'art. 48 dello Statuto della Croce Rossa Italiana approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6 maggio 2005;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 ottobre 2008, con il quale è stato disposto il commissariamento dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

VISTO il medesimo DPCM del 30 ottobre 2008 con il quale il Dr. Francesco ROCCA è stato nominato Commissario Straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla ricostituzione degli organi statutari e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data del medesimo decreto;

VISTO il Regolamento dei Servizi e di funzionamento della Croce Rossa Italiana approvato con O.P. n. 267 del 14.6.2007, ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 7.7,2007;

CONSIDERATO che l'Ente CRI si trova, attualmente, in una fase di riorganizzazione alla luce del nuovo "Regolamento recante la disciplina per l'organizzazione e funzionamento della Croce Rossa Italiana", ai sensi dell'art. 74 del D.L. 112/08 convertito nella legge 133/2008, adottato con O.C. n. 70 del 5.3.2009, ed in fase di approvazione da parte dei Ministeri competenti;

VISTO, in particolare, l'articolo 43 del nuovo Regolamento recante la disciplina per l'organizzazione e funzionamento della Croce Rossa Italiana

RITENUTO necessario adottare una specifica normativa regolamentare che, in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti della Croce Rossa Italiana, attui quanto previsto dall'art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001, e detti, altresì, una specifica disciplina relativa alla composizione ed al funzionamento del Comitato dei garanti, così come disposto dall'art. 22 del medesimo Decreto Legislativo;

CON I POTERI conferiti dal D.P.C.M. del 30 ottobre 2008;

DETERMINA

di approvare l'allegato regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato dei garanti della Croce Rossa Italiana, ai sensi degli art. 21 e 22 del Decreto Legislativo 165/2001, e dell'articolo 43 del nuovo "Regolamento recante la disciplina per l'organizzazione e funzionamento della Croce Rossa Italiana", in attuazione dell'art. 74 del D.L. 112/08 convertito nella legge 133/2008, adottato con O.C. n. 70 del 5.3.2009, ed in fase di approvazione da parte dei Ministeri competenti;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-146/09

0 6 MAG. 2009

= 146/09, 06 MAG. 2009



CROCE ROSSA ITALIANA

Regolamento di disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato dei Garanti della Croce Rossa Italiana.

INDICE

ART.1 -	Definizioni	pag.
ART.2 -	Compiti e funzioni	pag.
ART.3 -	Composizione	pag.
ART.4 -	Durata e sostituzione nell'incarico	\ pag.
ART.5 –	Sede	pag.
ART. 6 –	Criteri di funzionamento	pag.
ART. 7 –	Gettoni di presenza	pag.
ART. 8 –	Entrata in vigore	pag. '

ART. 1.

Definizioni.

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - Comitato, il Comitato dei Garanti della Croce Rossa Italiana;
- Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - Associazione, l'Associazione della Croce Rossa Italiana;
 - Ente, Ente della Croce Rossa Italiana;
 - Presidente Nazionale, il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana.

Il presente regolamento è emanato ai sensi degli artt. 22 e 27 del D. Lgs. 165/01.

ART. 2.

Compiti e funzioni

1. Il Comitato svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo, nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal CCNL o da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico.

Composizione

- 1. Il Comitato, in conformità all'art. 22 del decreto legislativo è composto da tre componenti, nominati con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e designati secondo le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo.
- 2. I membri vengono scelti tra personalità accreditate sul piano dell'esperienza e dell'equità di valutazione e di giudizio e con specifica qualificazione nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro.

In particolare il primo componente, in qualità di Presidente, è individuato tra i magistrati della Corte dei Conti, con esperienza nel controllo di gestione e valutazione dei dirigenti, designato dal Presidente della Corte dei Conti.

Il secondo componente, scelto dal Presidente Nazionale della CRI, è individuato tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza almeno decennale nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

Il terzo componente è nominato con estrazione a sorte tra i dirigenti appartenenti alla prima fascia della Croce Rossa Italiana, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia con un incarico dirigenziale generale. In virtù del potere di adeguamento previsto dall'art. 27 del decreto legislativo il dirigente eletto non viene collocato fuori ruolo in deroga a quanto previsto dall'art. 22 del citato decreto legislativo.

- 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente appartenente all'Area professionale C del ruolo della Croce Rossa Italiana.
- 4. Il Comitato è autonomo nell'organizzazione dei propri lavori.

Durata e sostituzione nell'incarico

- 1. Il Comitato entra in carica dall'atto della nomina e dura in carica per tre anni. L'incarico non è rinnovabile.
- 2. In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro quindici giorni. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza triennale del Comitato.
- 3. Nel caso in cui il componente estratto a sorte tra i Dirigenti di prima fascia dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituto per tale caso contingente, in via eccezionale, dal Dirigente con maggiore anzianità di servizio maturata presso l'ente di appartenenza nella qualifica dirigenziale di livello generale o, in mancanza, nella qualifica dirigenziale di livello non generale.
- 4. Il Comitato può essere sciolto con provvedimento del Presidente Nazionale in caso di mancato e ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterate inosservanze di norme procedurali. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Comitato, sia pendente una richiesta di parere, il Comitato resta in carica fino alla relativa pronuncia.
- 5. In caso di accoglimento di istanze di ricusazione e di motivato impedimento di un componente, si provvede all'integrazione dello stesso con altro nominativo.

ART. 5

Sede

1. Il Comitato ha sede presso il Comitato Centrale dell'Associazione Croce Rossa Italiana in Roma, via Toscana n.12.

Criteri di funzionamento

- 1. L'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo si conforma al parere del Comitato, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente detto termine si prescinde da tale parere.
- 2. La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Direttore Generale della Croce Rossa, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.
- 3. Il Comitato, ai fini della decisione:
 - a) esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità;
 - b) ha accesso ai documenti amministrativi;
- c) può richiedere ai Dipartimenti, ai Servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività;
- d) può disporre di propria iniziativa l'audizione del Dirigente a cui è stato mosso l'addebito.
- 4. Su richiesta del Dirigente interessato, il Comitato, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al primo comma, dispone l'audizione dello stesso, assistito qualora lo riterrà da persona di fiducia.
- 5. Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti. Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti.
- 6. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.
- 7. I membri del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Gettoni di presenza

- 1. Ad ogni componente del Comitato è attribuito per ciascun parere espresso un compenso forfettario al lordo degli oneri contributivi e previdenziali e onnicomprensivo pari a € 160.00 lordi per seduta. Detto compenso, nel caso in cui la formulazione del parere dovesse richiedere più di tre sedute, non potrà eccedere € 500,00 lordi per ogni membro.
- 2. Al Presidente del Comitato il compenso di cui al comma precedente, è aumentato del 10 per cento.
- 3. Per il personale dirigenziale della Croce Rossa, componente del Comitato, trova applicazione la disciplina legislativa e contrattuale in materia di onnicomprensività del trattamento economico.
- 4. Al Segretario del Comitato è attribuito il compenso lordo spettante ai componenti dello stesso ridotto del 40 per cento.

ART. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della delibera da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.